



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 21/2017

concernente l'introduzione del nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

All'esame delle Commissioni della Gestione e
delle Petizioni e della Legislazione



6950 Tesserete, 31 ottobre 2017

INDICE

1. Premessa	p. 3
2. Introduzione	p. 5
3. Aspetti legislativi cantonali	p. 5
4. L'attuale sistema di raccolta in Capriasca	p. 7
5. Quantitativi di rifiuti raccolti sul territorio	p. 8
6. Tassa base e tassa causale	p. 9
6.1 Principio della copertura dei costi	p. 9
6.2 Natura delle tasse	p. 10
6.3 Determinazione delle tasse	p. 10
6.4 Ammortizzatori sociali e misure d'implementazione	p. 10
7. Tariffe	p. 11
7.1 Percentuale di copertura dei costi	p. 12
7.2 Concetti alla base delle simulazioni e dei calcoli delle tasse RSU	p. 13
7.3 Tariffe scarti vegetali	p. 17
7.4 Tariffe rifiuti ingombranti	p. 19
7.5 Conseguenze finanziarie e sul personale	p. 19
7.6 Tassa sul sacco	p. 20
7.7 Natura degli introiti	p. 20
8. La fornitura e distribuzione dei sacchi	p. 21
9. La raccolta separata, i controlli e la sensibilizzazione	p. 22
10. Simulazioni per determinare le forchette	p. 23
11. Conclusioni	p. 33
Dispositivo di risoluzione	p. 37
Allegato: Regolamento	p. 38

AL LODEVOLE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio il Municipio vi sottopone, per esame ed approvazione l'introduzione del nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

1. PREMESSA

Come noto l'8 novembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

Contro di essa è stato promosso un referendum tenutosi lo scorso 21 maggio che è stato bocciato. Le cittadine e i cittadini del nostro Cantone hanno deciso di approvare la modifica di Legge proposta e meglio di accogliere la modifica all'art. 18 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), sancendo di fatto l'introduzione su scala cantonale della tassa sul sacco, secondo il principio di causalità che è stato introdotto a livello federale per lo smaltimento dei rifiuti e per altre prestazioni simili. Tale modalità di copertura dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani deve ora entrare in vigore anche nel nostro Comune; concetto peraltro che si era già tentato di introdurre nell'ottobre 2009 dall'allora Municipio e Consiglio Comunale con l'approvazione del relativo messaggio (MMN 13/2008), poi referendato e rifiutato dalla popolazione con ca. il 65% dei voti. Bocciatura, che al pari di quelle di altri Comuni, tra i quali si ricorda nello stesso periodo Bioggio, aveva dato il via alla lunga e accesa discussione sul tema, culminata e probabilmente ora definitivamente conclusa con il voto del 21 maggio scorso.

A titolo informativo è giusto rilevare che nel nostro Comune, anche la votazione popolare del 21 maggio, in controtendenza con l'esito cantonale e analogamente a quanto accaduto in alcuni Comuni a noi vicini, soprattutto alcuni del sottoceneri

capitanati dalla Città di Lugano nei quali la tassa non è ancora stata introdotta o addirittura è totalmente assente (Lugano e Bioggio), ha visto prevalere i contrari (sì: 1095 – 48.88%; no: 1'145 – 51.12%, votanti 2'275 – 45.69%). Risultato quindi ancora una volta contrario, ma con un distacco e una partecipazione assai minore di quella della primavera del 2010; segno probabile che i cittadini capriaschesi non hanno ancora compreso e digerito del tutto le implicazioni di questo cambiamento, ma sono più consapevoli del fatto che il principio di causalità sia a prescindere un modo più equo di tassare il cittadino. Al di là delle singole opinioni sul tema, è indubbio che questo nuovo metodo incentiva le raccolte separate e permette ai cittadini di pagare il servizio unicamente per i rifiuti solidi urbani (RSU) da loro prodotti.

Indipendentemente dall'esito locale che non può evidentemente prevalere su quello cantonale, il compito che ci compete è quindi quello di introdurre sia la tassa base per coprire i costi fissi, sia la tassa sul sacco per coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) presso l'Impianto Cantonale di Termovalorizzazione dei Rifiuti (ICTR) a Giubiasco.

Al momento di scrivere questo messaggio, va considerato che i Comuni di Caslano e Vernate hanno inoltrato ricorso al Tribunale Federale contro la decisione cantonale. I cittadini dei due comuni malcantonesi, ricordiamo, non pagano sulla base del numero di sacchi utilizzati, ma in relazione al peso effettivo dei rifiuti consegnati e in buona sostanza contestano il metodo di imposizione in base al sacco. Per loro stessa ammissione, se dovessero trovare un accordo con il Cantone o dovessero ricevere delle rassicurazioni che gli permettano di andare avanti a utilizzare tale sistema, si dicono disponibili a ritirare il ricorso. Questo conferma che non è più il principio di causalità ad essere messo in discussione, ma semmai il metodo per assolverlo.

Da parte nostra peraltro è del tutto inimmaginabile introdurre un sistema come quello dei due Comuni malcantonesi, in ragione della conformazione e della vastità del nostro territorio. Si tratta di un sistema molto oneroso nella gestione e adatto a comprensori di piccole e medie dimensioni. Pertanto invitiamo il Legislativo a procedere nell'esame del metodo qui proposto, consapevoli che indipendentemente dall'esito della vertenza citata, è l'unico proponibile e conveniente per le nostre esigenze. D'altro canto secondo il Tribunale federale è preponderante l'interesse pubblico legato

all'esecuzione immediata della legge rispetto agli interessi dei due enti locali e per questo motivo, pur non essendosi ancora espresso sul ricorso, nel mese di settembre 2017 ha negato l'effetto sospensivo.

2. INTRODUZIONE

La gestione efficace ed ecologica dei rifiuti è una delle condizioni fondamentali per la gestione sostenibile del territorio, non solamente dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. La Confederazione ha emanato le direttive e le leggi quadro che regolano la protezione dell'ambiente; tuttavia, in base alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), lo smaltimento dei rifiuti compete in primo luogo ai Cantoni.

In Ticino lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) è gestito dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) che procede al loro incenerimento tramite il termovalorizzatore di Giubiasco.

L'organizzazione della raccolta degli RSU è invece di competenza dei Comuni, così come la gestione delle raccolte separate e degli scarti vegetali.

Attraverso il presente messaggio municipale s'intende rispondere al principio di causalità indicato dagli articoli 2 e 32a della Legge federale sulla protezione dell'ambiente.

Sulla scorta della "Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento degli RSU del 2004", nella stesura di questo Regolamento, è stata presa in considerazione la necessità di allestire una contabilità dettagliata dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Ciò in funzione della trasparenza dei dati nei confronti della cittadinanza ai fini di garantire una verifica periodica dell'obiettivo fissato dal Regolamento ed assicurando, tramite le tariffe relative alle tasse RSU, un grado ottimale di copertura dei costi.

3. ASPETTI LEGISLATIVI CANTONALI

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato con il suo Messaggio aggiuntivo del 4 marzo, vertono in modo particolare sulle tariffe inizialmente proposte, giudicate da

buona parte dei Comuni eccessivamente basse e quindi non incentivanti, in funzione dell'obiettivo di riduzione dei Rifiuti Solidi Urbani, a favore di un maggior riciclaggio. Inoltre, avrebbe comportato per molti un aumento significativo della tassa base di competenza comunale. La forchetta di riferimento per il sacco da 35 litri è quindi stata innalzata da fr. 0.85 – 0.95 a fr. 1.10 – 1.30.

Con tale modifica il Consiglio di Stato ha quindi considerato l'incidenza del costo di produzione del sacco, la sua distribuzione e l'incidenza dell'IVA che va applicata alla tassa causale.

Va precisato che la forchetta proposta non è ancorata nella Legge, infatti l'art. 18 cpv. 3 della LALPamb recita:

I relativi importi minimo e massimi sono pubblicati sul Foglio Ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

Ciò implica che il Governo si vuole garantire la possibilità, alla luce dei quantitativi globali di RSU che smaltirà il termovalizzatore di Giubiasco e quindi i relativi costi di gestione generati dallo stesso, di intervenire puntualmente e periodicamente sulla tassa.

Per la tassa di base si ricorda infine che il Consiglio di Stato intendeva obbligare i Comuni a fissare una tassa unica per tutte le economie domestiche, differenziando invece per "categoria" le attività economiche. Misura che grazie all'intervento del Sorvegliante dei prezzi del Dipartimento federale dell'economia è stata scongiurata. Egli ha infatti scritto il 22 settembre 2016 alla Commissione della legislazione esprimendo da un lato il suo apprezzamento per l'introduzione della tassa causale conforme al diritto federale, ma dall'altro evidenziando il rischio che la tassa base unica per le economie domestiche si ponesse in contrasto con l'applicazione del principio di causalità dei costi sancito negli articoli 2 e 32 a LPamb e la Commissione ha fatto sua questa "raccomandazione" stralciando il relativo capoverso dell'art. 18 LALPamb, lasciando quindi di fatto libera scelta ai Comuni sulla struttura della tassa base.

Da qui, come vedremo in seguito la nostra proposta di differenziare la tassa per numero di membri dell'economia domestica (fino ai nuclei composti da 5 persone), rispettivamente in funzione del numero di posti letto delle residenze secondarie.

4. L'ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA IN CAPRIASCA

Possiamo affermare che il sistema di raccolta adottato oggi nel nostro Comune sostanzialmente funziona, anche se in alcuni punti del nostro territorio sarebbe necessario un potenziamento e in alcuni altri particolarmente discosti andrebbe valutata una diminuzione e/o riorganizzazione dei servizi offerti. Lacune però che è importante rilevare potranno essere colmate in primis con l'introduzione della tassa sul sacco che come vedremo meglio in seguito comporterà senza dubbio una riduzione significativa della massa dei rifiuti e indurrà a dei comportamenti e abitudini diverse da parte dell'utenza che in buona sostanza stravolgerà l'intera gestione comunale.

Tornando ad oggi, va rilevato che in questi ultimi anni d'incertezza, nei quali era noto sarebbe potuta arrivare l'imposizione dall'alto dell'introduzione della tassa, come poi accaduto, non è infatti stato sempre facile operare nell'ambito della pianificazione della raccolta. Nonostante ciò, nel segno del pragmatismo, si è cercato di migliorare il sistema nel suo complesso, introducendo ad esempio delle raccolte supplementari quando possibile e potenziando i singoli satelliti di raccolta, con sistemi differenziati (interrati e container tradizionali scelti a dipendenza delle peculiarità dei singoli punti di raccolta).

Il servizio di raccolta della carta è stato mantenuto con cadenza quindicinale, mentre il cambiamento più importante ha riguardato la soppressione della raccolta dei rifiuti ingombranti, resasi possibile grazie all'apertura dell'ecocentro di Lugaggia.

Il nuovo impianto è entrato in funzione il 6 marzo 2017 e i riscontri sono senza dubbio positivi. L'accesso è garantito quotidianamente (ad esclusione della domenica) e vi si possono depositare numerose tipologie di rifiuti differenziati (carta, vetro, PET, batterie, oli esausti, ferro, legno, apparecchi elettronici, abiti usati,...). Si tratta senza dubbio di un'ottima offerta che la nostra popolazione quotidianamente dimostra di gradire e che verosimilmente una volta introdotto il nuovo sistema di tassazione, alla luce di dati statistici di utilizzo chiari e assodati, potrà essere rivista nell'organizzazione, ad esempio estendendo ulteriormente gli orari di apertura e/o aumentandone la capienza e aggiungendo ulteriori possibilità di separazione dei rifiuti riciclabili.

Da ultimo ricordiamo il sistema di raccolta degli scarti vegetali, gestito con tre piazze di raccolta (Lelgio, Vaglio e Bidogno) alle quali i cittadini domiciliati possono accedere mediante una tessera di riconoscimento.

5. QUANTITATIVI DI RIFIUTI RACCOLTI SUL TERRITORIO

Il censimento cantonale dei rifiuti 2014 attesta che nel nostro Comune la produzione di rifiuti solidi urbani (RSU) nel 2014 ha raggiunto la soglia di 1490 tonnellate. Quantitativo che suddiviso sulla popolazione al 31 dicembre 2014 (6493 abitanti) corrisponde ad una produzione pro-capite di ca. 229 kg/abitante.

Per quanto attiene ai rifiuti urbani (non riciclabili + raccolte separate), sempre nel 2014, nel nostro Comune sono state prodotte 1'706 tonnellate, corrispondenti ad una produzione pro-capite di ca. 263 kg/abitante.

A titolo di paragone nello stesso anno la media cantonale è ammontata a ca. 252 kg/abitante (calcolata su di un quantitativo totale di 88'421 tonnellate).

Con questi dati **la copertura dei costi originati dai rifiuti prodotti nel Comune, per il 2014, è stata del 69%.**

Un recente studio presentato dall'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM), ha evidenziato come “ **il fattore più importante nel determinare il volume e la composizione dei rifiuti prodotti è costituito dal sistema di tassazione. Annualmente, i Comuni che hanno adottato una tassa sul peso o una tassa sul sacco smaltiscono in media almeno 80 kg di rifiuti per abitante in meno rispetto ai Comuni privi di sistemi di tassazione analoghi.**”

Tradotto in cifre, per il Comune di Capriasca, ciò potrebbe significare una diminuzione di circa 519.44 tonnellate di rifiuti **pari ad oltre il 30% di diminuzione dei quantitativi raccolti e a circa fr. 99'355.00 di risparmio unicamente per lo smaltimento (RSU) che nel 2014 è costato complessivamente fr. 285'000.00.** Sempre secondo tale studio si riscontra come nei sacchi RSU dei Comuni che adottano il sistema di tassa conforme al principio di causalità sono presenti minori quantità di rifiuti riciclabili, soprattutto di vetro, giornali e cartoni.

6. TASSA BASE E TASSA CAUSALE

Considerando il principio della causalità in materia di tassazione sui rifiuti, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Messaggio governativo del 2 luglio 2014, del relativo complemento del 4 marzo 2015 e di tutte le considerazioni fatte in precedenza, attraverso questo messaggio s'intende raggiungere l'adeguata proporzione tra tassa base e tassa causale.

Assodato che i costi per l'eliminazione dei rifiuti devono essere coperti da chi li produce e proporzionalmente alla quantità prodotta, è necessario innanzitutto distinguere due tipi di costi da affrontare:

- a) I costi fissi che non dipendono direttamente dalla quantità di rifiuti prodotti, ma dai servizi di raccolta dei rifiuti, servizi che devono essere sempre pronti indipendentemente dall'uso effettivo degli utenti e per i quali si desidera confermare come oggi una tassa base, che concettualmente a Capriasca non porta niente di nuovo perché già esistente (a Capriasca, oggi questa tassa copre anche i costi per lo smaltimento degli scarti vegetali, degli ingombranti domestici, del polistirolo, degli inerti e del legno che in altre realtà sono invece a pagamento).
- b) I costi variabili che dipendono direttamente dal quantitativo di rifiuti solidi urbani consegnati ed eliminati. Come detto, i costi per l'eliminazione dei rifiuti consegnati all'inceneritore di Giubiasco nel 2014 ammontavano a CHF 191.27 (IVA compresa) la tonnellata: costi che con il sistema qui proposto saranno assunti dagli utenti, proporzionalmente al quantitativo prodotto.

6.1 Principio della copertura dei costi

Accertato che la copertura dei costi avviene mediante il prelievo della tassa base alla quale si aggiunge la tassa sul quantitativo e quelle causali specifiche; **l'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo vi fossero delle eccedenze o dei disavanzi l'importo della tassa base dovrà quindi di principio essere conseguentemente ridotto o aumentato nel rispetto del principio di equivalenza.**

Il principio della copertura dei costi implica che a medio termine le entrate complessive delle tasse non possono superare i costi globali della gestione dei rifiuti urbani. Lo

scopo è quello di limitare l'ammontare totale delle tasse (tassa base e tassa sul sacco) assicurando che le stesse coprano soltanto i costi relativi alla gestione dei rifiuti.

6.2 Natura delle tasse

La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione. La proposta elaborata è differenziata in base al numero dei componenti dell'economia domestica (con l'eccezione già citata per i nuclei numerosi) o al numero per abitante equivalente per le attività commerciali, come pure del numero di posti a sedere / letto nei ristoranti e negli alberghi, posti letto nelle residenze secondarie tramutati secondo i principi elencati nell'art. 15 del Regolamento proposto in abitanti equivalenti e ciò nel rispetto del principio di causalità, considerata la giurisprudenza vigente in materia. Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili, non riciclabili e raccolti in sacchi della spazzatura.

Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, il Comune provvede in proprio o con rivenditori locali all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi.

Le tasse causali specifiche sono destinate al finanziamento di altri costi come ad esempio quelli riguardanti lo smaltimento degli scarti vegetali.

6.3 Determinazione delle tasse

Il Municipio fissa tramite Ordinanza municipale l'ammontare delle singole tasse e adegua periodicamente le stesse sulla scorta del principio della copertura dei costi.

6.4 Ammortizzatori sociali e misure d'implementazione

Sensibile nei confronti dell'ambiente e attento alle questioni igieniche e sociali con particolare riferimento alle esigenze delle nostre famiglie, il Municipio, nell'ambito di questo regolamento e più dettagliatamente con l'Ordinanza di applicazione che seguirà

una volta adottato il principio, ha inoltre ritenuto importante tener conto di altri significativi aspetti e più dettagliatamente:

- limitare la tendenza a tenere in casa troppo a lungo i sacchi o i contenitori dei rifiuti non ancora completamente riempiti. In questo senso è stato introdotto un costo del sacco con relative “forchette” minime/massime, tale da non penalizzare l'uso delle volumetrie inferiori. Sacchi più piccoli sono anche più facilmente gestibili dalle persone anziane o con dei deficit motori e non penalizzano chi si trova ad una certa distanza dai punti di raccolta RSU;
- favorire la messa in atto di semplici agevolazioni per non aggravare i costi di famiglie o persone anziane confrontate con la necessità di smaltire dei volumi importanti di pannolini, con la messa a disposizione gratuita di un numero congruo di sacchi, per bambini fino a 3 anni compiuti e ugualmente per le persone che, su prescrizione medica, hanno problemi di ritenzione e per igiene sono provvisti di dispositivi sanitari.
- impostare un sistema di tassazione compatibile con la proposta governativa e simile a quelli già in vigore in altre realtà a noi vicine.

7. TARIFFE

Innanzitutto si rileva che sono qui proposte forchette di prezzo ampie in modo da rimanere in linea con quanto il Cantone in definitiva impone e con i valori imposti nei Comuni vicini. Inoltre, aspetto ancora più determinante alla base di questa scelta è la presa in considerazione dei possibili fattori esterni (costi ACR, eventuali nuove tasse per i riciclabili, modalità di raccolte diverse) che potrebbero determinare una variazione significativa delle spese, si ritiene infatti opportuno a questo stadio adottare delle forchette ampie delle singole voci (ad eccezione della tassa sul sacco che deve forzatamente seguire le indicazioni del CdS), fermo restando che inizialmente è intenzione dell'Esecutivo adottare quelle minime o vicine ad esse qui indicate.

Ampie forchette (vedi in particolare art. 15 del Regolamento) che eviteranno di tornare in Consiglio Comunale, fintanto che sarà necessario con modifiche di una certa sostanza e pertanto allo scopo evitare di presentare dei messaggi di aggiornamento ogniqualvolta uno dei singoli fattori sopra esposti dovesse essere modificato.

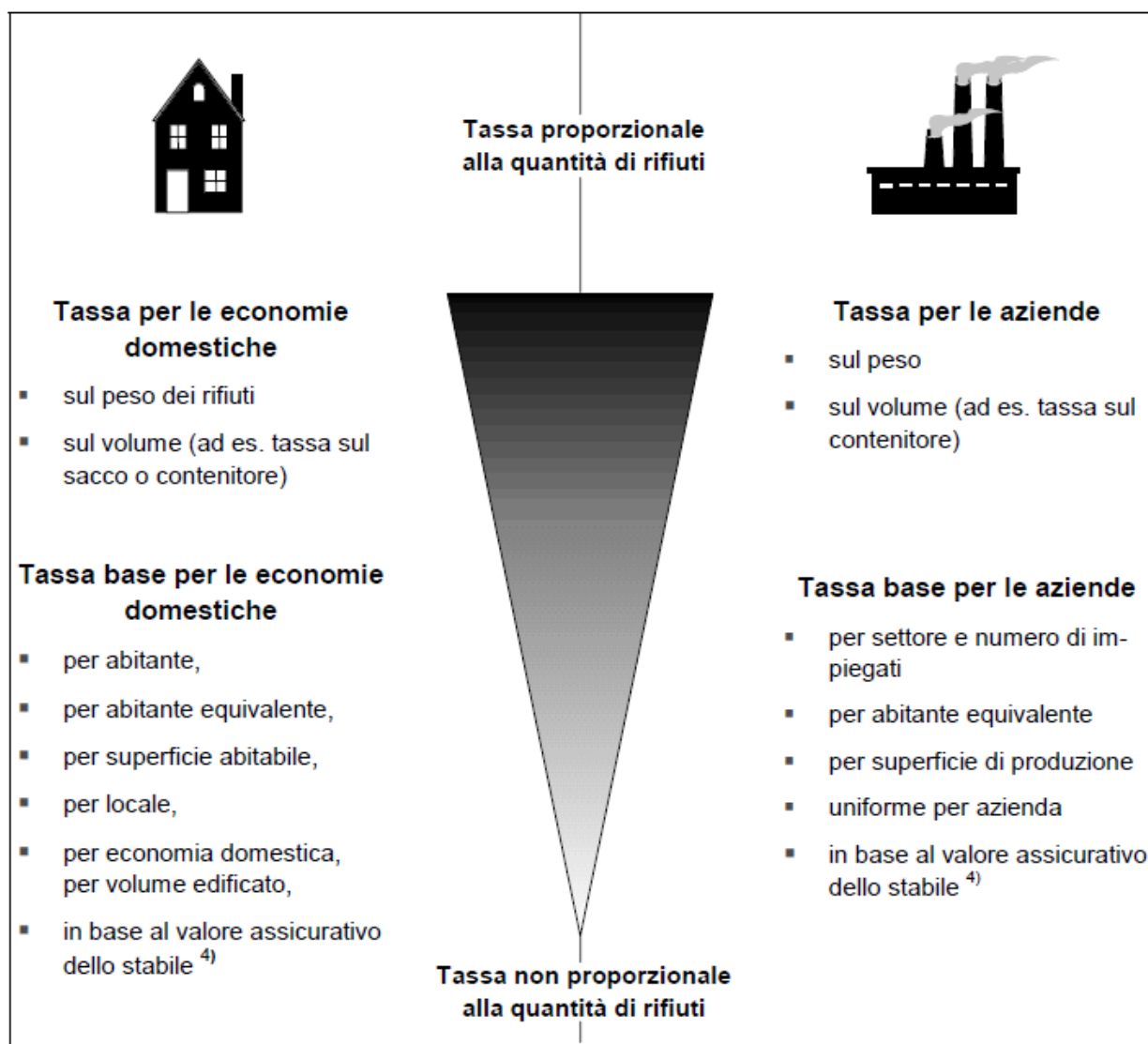
7.1 Percentuale di copertura dei costi

Le tasse sono calcolate in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi per la gestione dei rifiuti del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini. Il Municipio adegua periodicamente, tramite Ordinanza, le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi. Questo principio, sancito dall'art. 17 del Regolamento qui proposto, risponde all'assunto "chi inquina paga" di cui all'art. 32a LPAmb il quale esclude che lo smaltimento dei rifiuti urbani venga finanziato tramite l'imposta ed esige che lo sia mediante delle tasse causali incitatrici.

Stando alla Direttiva del 2004 dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio concernente il finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, la scelta tra i possibili criteri di calcolo per la tassa base è ampia e delicata. Da una parte sarebbe importante prevedere il minor numero di categorie così da limitare le mutazioni e gli oneri ad esse correlati, dall'altra va considerato che l'ammontare della tassa base non può tuttavia essere arbitrario e dev'essere conforme al principio di equivalenza.

Per inciso e per quanto attiene agli oneri amministrativi che il sistema che qui proponiamo genererà, si osserva che trattasi di un'importante mole di lavoro da svolgere in sostanza una sola volta, poi in realtà fatto il censimento iniziale, le modifiche saranno automatiche grazie al sistema informatico del Comune.

Pertanto tenuto conto della vastità del nostro territorio che genera costi di gestione del servizio superiori alla media, abbiamo giocoforza optato per il sistema dell'abitante e dell'abitante equivalente che sono senza dubbio più rispettosi del principio di equivalenza rispetto al sistema attuale basato sulle economie domestiche (persone singole, 2 o più persone "nuclei famigliari") e come si evince dallo schema sottostante estratto dalla citata direttiva. Questo sistema ha pure il pregio, nel nostro contesto, di imporre nel modo migliore le numerose abitazioni secondarie, le quali pur non essendo abitate tutto l'anno, generano comunque costi fissi e infrastrutturali importanti che possono essere coperti unicamente dalla tassa base. Di seguito uno schema, estratto dalla citata direttiva, che ben illustra il grado di proporzionalità per rapporto alle varie tipologie di tassa imposte per le economie domestiche e le aziende.



7.2 Concetti alla base delle simulazioni e dei calcoli delle tasse RSU

Esaminate alcune esperienze vissute da altri Comuni, sentita la Direzione del Dipartimento del Territorio e tenuto conto degli indirizzi generali e operativi in precedenza trattati, il Municipio ha esaminato le possibili varianti per strutturare le nuove impostazioni sulle tasse relative ai rifiuti.

Per meglio illustrare i concetti anzi riportati, la proposta che andremo ad illustrare è stata elaborata sulla base:

- dei dati di fatturazione e di consumo 2016, come pure di quelli degli esercizi precedenti;

- dei dati statistici elaborati a livello federale sui consumi teorici delle persone e delle famiglie in numeri di sacchi RSU utilizzati;
- dei dati statistici elaborati a livello federale sul peso medio di kg 5 di rifiuti contenuti in un sacco da 35 lt;
- della presunzione di una diminuzione di ca il 30% dei quantitativi RSU conseguente all'introduzione della tassa sul sacco.

Si è quindi proceduto ad elaborare una simulazione che tiene conto delle tasse base minime proposte nella forchetta indicata dal CdS e che prevede il costo minimo del sacco da 35 lt a fr. 1.10.

Partendo da questi dati si possono innanzitutto determinare i costi indicativi complessivi annui per le persone sole e le famiglie, calcolati sulla base dei consumi medi. Da questo esercizio e in particolare dal confronto con le tasse attualmente riscosse con il regolamento e l'ordinanza in vigore, emerge in maniera palese che il sistema adottato sinora nel nostro Comune, a prescindere dal principio del rispetto della causalità, non è proporzionale tra le varie casistiche in quanto oggi non vi è distinzione in funzione del numero di abitanti di un nucleo familiare. L'unica distinzione prevista attualmente è in sostanza quella tra persone singole e i nuclei familiari con due o più persone (fr. 130.00/fr. 190.00). Principio ancora ammesso dal Cantone con il Regolamento tipo ora proposto, nonostante i Tribunali abbiano sancito chiaramente che ciò non corrisponde a quanto stabilito nella Legge federale sulla protezione dell'ambiente.

Con il sistema qui proposto, tenuto conto di una tassa di base di fr. 85.00 e di fr. 7.00 per unità abitativa equivalente supplementare per nuclei familiari sino a 5 persone (e quindi annullando il supplemento a partire dal 6 componente) la situazione sarebbe la seguente:

persona sola	fr. 92.00 tassa base	fr. 57.20/52 sacchi	totale fr. 149.20
famiglia 2 persone	fr. 99.00 tassa base	fr. 74.80/68 sacchi	totale fr. 173.80
famiglia 3 persone	fr. 106.00 tassa base	fr. 92.40/84 sacchi	totale fr. 198.40
famiglia 4 persone	fr. 113.00 tassa base	fr. 110.00/100 sacchi	totale fr. 223.00
famiglia 5 persone	fr. 120.00 tassa base	fr. 139.20/116 sacchi	totale fr. 259.20
famiglia 6 persone	fr. 120.00 tassa base	fr. 145.20/132 sacchi	totale fr. 265.20

Il numero di sacchi per abitante è stato calcolato sulla base dei consumi medi, presupposto che una persona singola produce un sacco da 35 litri (che mediamente contiene 5 kg di rifiuti) alla settimana, mentre il nucleo familiare più numeroso del comune, composto da 11 persone dovrebbe produrre quattro sacchi a settimana. Da questi due estremi, è stato ponderato il numero di sacchi settimanali e quindi annui in funzione del numero di componenti delle singole economie domestiche.

Tenendo conto di questi importi e rapportandoli ai costi complessivi del servizio di raccolta dei rifiuti del 2014 che suddivisi sul costo per abitante ammontano a fr. 121.84, si possono evincere i dati seguenti (va rilevato che tali dati non tengono conto della diminuzione dei quantitativi RSU generati da ogni singolo utente grazie alla miglior suddivisione dei rifiuti e del loro riciclo).

Categoria utenti	costo stimato	Differenza sul costo abitanti di fr. 121.84	Differenza rispetto tassazione attuale di fr. 130.00/fr. 190.00
Persona sola	fr. 149.20	+ fr. 27.36	+ fr. 19.20
Famiglia 2 persone	fr. 173.80	- fr. 76.04	- fr. 16.20
Famiglia 3 persone	fr. 198.40	- fr. 179.44	+ fr. 8.40
Famiglia 4 persone	fr. 223.00	- fr. 282.84	+ fr. 33.00
Famiglia 5 persone	fr. 259.20	- fr. 386.24	+ fr. 69.20
Famiglia 6 persone	fr. 265.20	- fr. 496.64	+ fr. 75.20

In funzione di tali premesse e discutendo con le autorità cantonali si è così individuata una soluzione che, discostandosi da quanto applicato sino ad oggi nella maggior parte dei Comuni, fa propri gli indirizzi emersi in questi ultimi tempi.

All'atto pratico si tratta di riconsiderare il rapporto tra la tassa di base annua ed il costo del sacco, con un contenimento di quest'ultimo che ne renda meno oneroso il disposto, ma comunque in grado di coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in esso contenuti. In funzione di tale premessa, si può stimare che con una tassa base di fr. 92.00 (composta da fr. 85.00 di tassa minima + 7.00 di tassa individuale) per le persone singole e di fr. 7.00 supplementari per ogni membro per le famiglie e/o unità equivalente, l'eccezione già citata per i nuclei da 6 unità a salire (vedi art. 15 del

Regolamento) e con un costo del sacco da 35 litri di fr. 1.10, si potrebbe mantenere sostanzialmente inalterato il costo complessivo per i singoli o i piccoli nuclei familiari sino a quattro persone (poco più oneroso per i singoli e in nuclei di 3 e 4 persone e poco più economico per i nuclei di due persone) e in generale per l'utenza; per contro i nuclei familiari composti da 5 persone in su si vedrebbero aumentare i costi secondo il principio di causalità per il quale il non rispetto attuale li ha evidentemente sinora ampiamente favoriti. A parziale compensazione di questo aumento comunque giustificato appunto dal principio di chi produce paga, il Municipio ha per l'appunto previsto l'azzeramento del supplemento a partire da 6 unità ed inoltre, intende introdurre delle ulteriori facilitazioni che enunceremo in seguito; il tutto stimolando in misura ragionevole i comportamenti particolarmente virtuosi e scoraggiando l'uso indiscriminato del sacco per smaltire rifiuti riciclabili.

L'impatto reale di questo principio è poi più facilmente desumibile dalle tabelle riportate al successivo capitolo 10 nel quale sono simulate tutte le proposte; fermo restando che secondo la nostra stratificazione **in pratica per l'85.18% della popolazione l'impatto finanziario del nuovo regolamento (esclusi gli scarti vegetali di cui diremo in seguito) sarebbe quasi nullo** (965 nuclei singoli, 874 nuclei composti da 2 persone, 439 nuclei composti da 3 persone e 401 da 4 persone corrispondenti ad un totale di ca. 5'600 abitanti).

Va poi ad ogni modo considerato che la nuova tassa base non comprende, come sinora, i costi per lo smaltimento degli scarti che non sono considerati rifiuti solidi urbani come gli scarti vegetali (che possono essere consegnati nelle piazze di compostaggio), gli ingombranti, gli inerti, il polistirolo e il legno che possono essere consegnati all'ecocentro di Lugaggia e nei satelliti attrezzati.

Nel merito degli scarti vegetali importante rilevare che la nuova tessera introdotta nel 2017 e che dovremo giocoforza riproporre nel 2018 di fatto assegna un quantitativo per ogni utente - indipendentemente dal fatto che egli produca o meno tali scarti - in funzione dei costi di smaltimento ma non garantisce quindi il principio di causalità.

Questo scenario avrebbe il vantaggio di soddisfare le nuove esigenze legali, permettendo di mantenere un tasso di copertura adeguato e introducendo il principio di

causalità, ma contenendo gli oneri, gli inconvenienti e gli effetti collaterali per l'utenza. Una tassa base ridotta, ma comunque importante, è anche giustificata dal fatto che il Comune permetterà ai propri cittadini la consegna gratuita di un'ampia paletta di rifiuti riciclabili, per il tramite dell'ecocentro di Lugaggia e dei piccoli centri di raccolta (satelliti) disseminati sul territorio (in buona sostanza tutti ad esclusione degli scarti vegetali su cui torneremo in seguito).

L'incentivo a ridurre i rifiuti solidi urbani attraverso il principio della causalità sarebbe così introdotto, ma non in misura tale da generare degli effetti collaterali negativi per le famiglie numerose o determinando una spinta generalizzata alla ricerca di metodi di smaltimento inappropriati come il littering, l'incenerimento abusivo o lo smaltimento tramite le canalizzazioni.

La proposta municipale così concepita, tiene in considerazione le misure per non penalizzare le economie domestiche caratterizzate in particolare dalla presenza di bambini piccoli o persone anziane incontinenti e simili.

Tali agevolazioni che il Municipio è intenzionato ad introdurre, potranno essere regolate tramite Ordinanza, poiché il Consiglio di Stato ha previsto un'apposita base legale nell'art. 18b LALPAmb. che al cpv. 4 recita:

Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

Le simulazioni effettuate sinora dovranno ancora essere affinate con ulteriori verifiche di dettaglio, quali ad esempio la determinazione del costo effettivo per la produzione dei sacchi e il loro smercio, la presa in considerazione degli ultimi dati relativi ai costi e ai quantitativi di rifiuti che verranno registrati a fine del 2017 e pure nel 2018 e considerando le conseguenze delle ottimizzazioni già in corso d'implementazione o previste da qui all'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

7.3 Tariffe scarti vegetali

Al punto 4 dell'art. 16 del Regolamento sono indicate le forchette previste per la raccolta degli scarti vegetali mediante la consegna alle piazze di compostaggio.

Oggigiorno va rilevato che tutti gli assoggettati alla tassa rifiuti, sostengono il costo di smaltimento del verde, indipendentemente dal fatto di possedere o meno un giardino/terreno, bosco o delle semplici aiuole e quindi una fonte di questi scarti e indipendentemente dal fatto che pur producendo tali scarti, già li smaltiscono autonomamente con sistemi di compostaggio casalingo e quindi senza far capo alle piazze di raccolta degli scarti vegetali.

Più in generale va pure considerato che il sistema attuale che ci vede gestire tre piazze, comporta un'importante onere finanziario. Come potrete vedere dalle tabelle esposte al prossimo capitolo relativo alle simulazioni, già attualmente i costi di gestione degli scarti superano quelli applicati dai grossi centri di compostaggio quali ad esempio il Caiscio a noi molto vicino - dove già oggi convogliamo i grossi produttori di scarti vegetali quali i giardinieri.

Con l'applicazione di una tassa causale, come detto, **le abitudini dell'utenza muteranno ed è verosimile che anche per questo genere di scarti il volume consegnato all'ente pubblico diminuirà notevolmente.** Per contro la gestione di una piazza con l'incasso della tassa al momento della consegna, richiederà senza dubbio un potenziamento della stessa in termini di organico e infrastrutturali (si pensi al personale supplementare per gestire le operazioni di pesa, consegna e incasso e l'installazione di una pesa professionale). Per questo motivo, in tutta trasparenza, confermiamo che anche in tale ambito andranno fatte attente riflessioni su costi e benefici che il servizio oggi offerto genera, anche in termini ecologici è evidente che una maggior predisposizione dell'utenza al compostaggio domestico è sicuramente da privilegiare e quindi, non si devono escludere eventuali riorganizzazioni delle attuali piazze, ad esempio chiudendone una o due e andando a potenziare e migliorare quella/e rimanenti. Attualmente nelle tre piazze accumuliamo una massa molto importante di scarti che deve essere trattata con i macchinari (triturazione) e poi comunque trasportata ai centri di raccolta specializzati, dove per essere trasformata in terriccio deve ulteriormente essere trattata. Si tratta senza dubbio di un metodo valido per reintegrare i materiali organici nel ciclo della natura, ma che può almeno in parte essere effettuato da ciascun utente al proprio domicilio in maniera senza dubbio più ecologica e sostenibile.

7.4 Tariffe rifiuti ingombranti

La consegna dei rifiuti ingombranti nelle nostre intenzioni rimane un servizio di principio gratuito a favore del cittadino e ciò considerato che, a differenza ad esempio degli scarti vegetali, in buona sostanza chiunque ne genera un certo numero. Tuttavia, per avvicinarsi anche in questo ambito al principio della causalità e per evitare eccessi e/o abusi, abbiamo deciso di introdurre una tassa basata sul volume del materiale consegnato.

Abbiamo quindi fissato due categorie di prezzo: da 1 a 2 mc e da 2 mc in avanti. Al di sotto del metro cubo, che rappresenta la maggior parte dei casi, la consegna è gratuita, sino a 2 mc la tassa è quella indicata nel regolamento e sopra i 2 mc vi è l'obbligo di consegna diretta alla nostra ditta incaricata della raccolta rifiuti con pagamento diretto in base al peso effettivo del materiale consegnato o in alternativa ad un'altra ditta attrezzata allo scopo scelta dall'utente a prezzi però che non saranno sotto il nostro controllo.

7.5 Conseguenze finanziarie e sul personale

L'introduzione di un nuovo sistema di tassazione stabilito su una tassa di base e una misurata sul volume dei rifiuti prodotti, porterà verosimilmente a cambiamenti marcati nel comportamento dell'utenza. Comportamenti che potranno essere di tipo virtuoso se riferiti ad esempio alla riduzione alla fonte dei rifiuti, a un maggior ricorso al riutilizzo e riciclo, allo scambio e ad una maggior separazione dei rifiuti prodotti. Altri comportamenti meno virtuosi potrebbero palesarsi, in misura più o meno marcata e soprattutto nel periodo d'introduzione delle nuove modalità di tassazione, nel fenomeno dello smaltimento abusivo dei rifiuti, il littering e un uso improprio delle infrastrutture, delle canalizzazioni o incenerimenti abusivi.

Le conseguenze a livello finanziario potrebbero quindi consistere nello spostamento di alcuni costi dalla raccolta e smaltimento degli RSU verso la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti riciclabili. Un maggior carico sulle infrastrutture di raccolta e separazione dei rifiuti quindi con la necessità di potenziare i punti per la raccolta differenziata sul territorio (carta, vetro, PET). Maggiori oneri per l'eliminazione di rifiuti abbandonati o smaltiti con modalità non ortodosse, maggiori oneri per l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione.

Questi fenomeni avranno quindi un'incidenza sull'impiego del personale dell'UTC e amministrativo, pensando in questo contesto alla necessità di effettuare controlli mirati, di organizzare la prevenzione e la repressione dei comportamenti non corretti e in ogni caso di porvi rimedio quando comunque accadranno e non si riuscirà a risalire ai diretti responsabili.

Dalle valutazioni effettuate dovrebbe comunque essere possibile mantenere, seppure con uno sforzo accresciuto, l'attuale livello complessivo dei costi, evidentemente con spostamenti tra le attuali voci di spesa. Il Municipio e in particolare il Dicastero ambiente e territorio proseguiranno, sulla scorta dei dati positivi degli ultimi anni, con l'attuazione di tutte le ulteriori possibili misure puntuali atte a ottimizzare e ridurre i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare attenzione ai rifiuti solidi urbani.

Sempre il Municipio, in base ai consuntivi e ai preventivi, dovrà verificare l'evoluzione della situazione, pubblicando periodicamente queste informazioni (come ad esempio gli indicatori quantitativi e finanziari) ricalibrando, se del caso, le tariffe o il grado di copertura di anno in anno.

Nella prima fase non si esclude che si renderà necessario qualche ulteriore investimento mirato per realizzare delle infrastrutture supplementari per la raccolta separata dei rifiuti riciclabili e per dei sistemi di sorveglianza delle medesime strutture.

7.6 Tassa sul sacco

La tassa sul sacco deve giocoforza rientrare nella forchetta ristretta decisa dal Cantone. Nelle nostre simulazioni, tenendo anche conto dei costi degli ultimi anni, siamo partiti dal presupposto che a Capriasca si applicherà l'importo minimo di fr. 1.10, IVA inclusa, per il sacco da 35 litri. Ovviamente e per le ragioni già indicate in precedenza, per i sacchi di altro formato la tassa è adeguata in proporzione.

7.7 Natura degli introiti

Gli introiti per gli RSU che scaturiscono dalle varie simulazioni devono essere scissi in due parti: l'ammontare degli introiti dovuto alla tassa base da una parte e gli introiti generati dalla vendita del sacco dall'altra. Quest'ultimo importo deve essere considerato parzialmente incerto in quanto basato su ipotetiche quantità di sacchi

acquistati o consegnati all'utente, rapportati al peso del sacco consegnato. A tal proposito è importante precisare che le simulazioni tengono conto di un contenuto medio nel sacco da 35 litri di 5 kg di rifiuti (vedi punto 7.1).

A questi vanno aggiunti gli introiti generati dalla tassa sul verde, oppure degli ingombranti (vedi punti precedenti 7.2 e 7.3).

8. LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI SACCHI

Si tratta di individuare i potenziali interessati alla distribuzione e vendita dei sacchi. L'esperienza maturata dai Comuni che l'hanno introdotta è variegata; alcuni hanno operato con i piccoli negozi, i chioschi e gli uffici postali, ma pure con i grossi distributori. L'intenzione è quindi di intraprendere questo sistema, rafforzandolo con la vendita in cancelleria che non vuole però per l'appunto essere l'unico punto di vendita. Il proposito è di favorire e facilitare l'acquisto dei sacchi da parte dell'utenza, come pure consentire un beneficio ai commercianti in termini di servizio al cliente e i cui costi sarebbero compensati da un piccolo margine di guadagno sul singolo rotolo.

Per la fornitura dei sacchi, da prevedere su più anni, si ricorrerà al pubblico concorso, ritenuto che vi sono alcuni grossi produttori svizzeri che dispongono della gamma completa (misure e modelli) e in possesso della "certificazione di qualità" fornita dalla SSV/FES. Di principio si vorrebbe stipulare il contratto direttamente con il produttore, che farà poi capo ad un trasportatore-distributore per la consegna ai singoli punti di vendita.

Il fornitore fatturerebbe direttamente l'intero importo al rivenditore (il rifornimento avviene regolarmente tramite una ditta di trasporti), riversando successivamente al Comune il costo della sola tassa sul sacco, in base alle forniture svolte (1/trimestre). Questo sistema è già in vigore in altri Comuni e semplifica il lavoro amministrativo, con un unico flusso finanziario che interessa la ditta produttrice dei sacchi.

Per i bisogni del Comune (Amministrazione e Servizi), il produttore fatturerà unicamente il prezzo di costo dei sacchi e li fornirà direttamente. Tali sacchi, al fine di evitare abusi, saranno di colore differente e non vendibili.

La gamma dei colori è molto ampia, andrà tenuta in considerazione la scelta dei Comuni vicini per evitare abusi e o confusione, fermo restando che il fenomeno del

turismo del sacco sarà minimizzato se non addirittura eliminato dalla tassa unica cantonale.

Qualora invece il Cantone dovesse decidere di organizzare l'acquisto centralizzato dei sacchi presso un unico fornitore evidentemente ci adatteremo volentieri, anche perché questo porterebbe verosimilmente ad una diminuzione dei costi.

Infatti, secondo la versione dell'art. 16 cpv. 5 LALPAmb approvata, è assegnata ad ACR la facoltà di gestire in modo centralizzato l'ordinazione e la distribuzione dei sacchi con l'intento di ridurre il costo (attualmente si aggira attorno fr. 0.10 per sacco da 35 lt). Ad oggi però non vi sono indicazioni concrete in tal senso da parte del Consiglio di Stato.

9. LA RACCOLTA SEPARATA, I CONTROLLI E LA SENSIBILIZZAZIONE

Le esperienze maturate nei Comuni che da tempo hanno introdotto la tassa sul sacco attestano, senza ombra di dubbio, una diminuzione netta del quantitativo di rifiuti solidi urbani, con punte importanti che in alcuni casi hanno superato anche il 50%, ciò che però produce un conseguente aumento dei materiali riciclabili (in particolare carta e vetro).

Nel nostro Comune le possibilità di consegna della carta con la raccolta quindicinale e le due benne presenti una in Piazza Lepori, l'altra all'ecocentro di Lugaggia e le numerose campane per il vetro distribuite nei vari quartieri soddisfano le esigenze. Non possiamo però escludere, anzi è semmai probabile, che un aumento di tali materiali ci imporrà un adeguamento in questo ambito. L'intenzione è quella però di attendere i primi riscontri del nuovo sistema, per poi intervenire puntualmente, a tal proposito come detto è ipotizzabile l'ampliamento in termini di orari di apertura e organico dell'attuale ecocentro o l'apertura di uno ulteriore, come pure un ulteriore adeguamento dei singoli satelliti. Dopo alcuni mesi dall'implementazione del nuovo sistema, una volta stabilizzate le abitudini e stabilite le reali necessità, se del caso mediante relativo messaggio municipale, si proporranno nuovi investimenti in tale ambito. Non è peraltro escluso che dotando il Comune di ulteriori benne per la raccolta della carta, si rinunci alla raccolta quindicinale, ma anche questa misura sarà attentamente valutata prima di una decisione finale.

Sempre considerando l'esperienza fatta da altri Comuni va purtroppo considerato che l'introduzione della tassa sul sacco, in certi casi ha avuto come contraltare l'aumento degli abusi. Dopo un periodo di adattamento, sarà quindi importante tenere sotto controllo e contrastare tali fenomeni. Escluso il pendolarismo che, come già detto, dovrebbe autolimitarsi in funzione dell'applicazione della tassa su scala cantonale, sarà importante evitare e contrastare l'abbandono dei rifiuti nei boschi e nelle aree verdi, l'immissione nella rete fognaria e l'incenerimento abusivo, come pure andrà prestata particolare attenzione all'utilizzo dei centri di raccolta, siano essi i satelliti che l'ecocentro di Lugaggia. Si renderà quindi indispensabile l'attuazione di controlli mirati che ci permettano di limitare i fenomeni indesiderati sovraesposti, come pure di raccogliere i dati necessari per effettuare eventuali aggiustamenti del regolamento e dell'ordinanza, delle sue tariffe e delle modalità di raccolta e separazione dei rifiuti.

E' possibile e probabile, soprattutto nella prima fase, che si debba procedere con l'assunzione di personale avventizio che sostenga il personale già in organico. In tale evenienza prevediamo di assumere almeno due addetti al controllo e all'aiuto all'utenza per la durata di sei mesi, per un costo di ca. fr. 60'000.00 che inseriremo a preventivo 2019.

Importante chiarire che non si tratta di operare unicamente in forma repressiva, ma pure di fornire un'adeguata informazione e aiuto all'utenza, sensibilizzandola sul nuovo modello di gestione dei rifiuti. Anche per questo motivo, dovremo investire risorse per compiere dei sondaggi che ci permettano di aggiornare i dati delle utenze (si pensi al censimento dei numeri dei dipendenti delle ditte, dei posti letto delle case di vacanza); di adattare la segnaletica di riferimento dell'ecocentro e dei singoli satelliti, oltre a stampare materiale informativo ed a promuovere iniziative di sensibilizzazione, per cui prevediamo una spesa di ulteriori fr. 20'000.00 inseriti a preventivo 2018 (anno preparatorio che dovrà essere sfruttato in tal senso per arrivare pronti a gennaio 2019).

10. SIMULAZIONI PER DETERMINARE LE FORCHETTE

Nel presente capitolo illustriamo con l'ausilio di alcune tabelle i costi dell'intera gestione dei rifiuti e le simulazioni attuate per definire l'ammontare delle forchette delle tasse proposte. Per farlo si è tenuto conto di una possibile proposta della tassa base e della

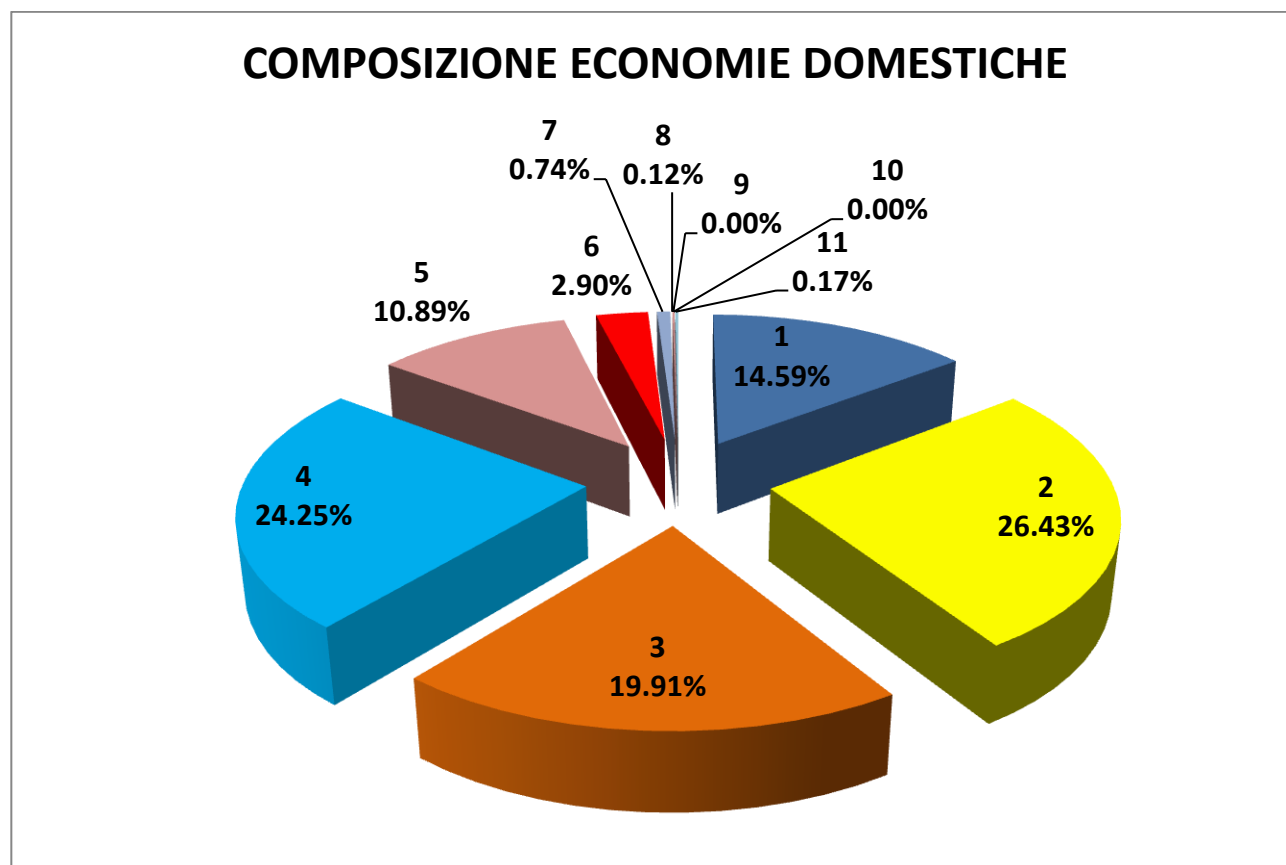
tassa sul sacco, che il Municipio si riserva di rivalutare al momento di pubblicare l'Ordinanza e alla luce dell'aggiornamento dei dati relativi alla gestione del servizio 2017. In proposito va evidenziato, soprattutto per quanto riguarda la tassa base dal momento che per la tassa sul sacco il margine di manovra è molto ridotto dalla forchetta imposta dal Cantone, che la medesima potrà essere calibrata durante il 2018 alla luce dei dati 2017 e in particolare dei dati che scaturiranno dai sondaggi che intendiamo effettuare presso le utenze. Al riguardo giova ricordare che se per le economie domestiche i dati sono già oggi certi, il discorso è molto diverso per le abitazioni secondarie, per le attività commerciali e i depositi, per le quali è proposto un sistema di tassazione causale fondato sul principio dell'abitante equivalente rapportato al numero di posti letto, delle unità lavorative e dell'ampiezza dei depositi e magazzini. Questo sistema di tassazione, i cui dettagli si evincono dall'art. 15 del Regolamento proposto, risponde a nostro avviso al meglio al principio di causalità, imponendo con un sistema apparentemente complicato ma di semplice gestione una volta raccolti i dati, la tassa che copre i costi di gestione generati dalle abitazioni secondarie e dalle attività commerciali in funzione della loro ampiezza, capacità ricettiva e occupazione di personale che evidentemente genera rifiuti in modo proporzionale a ciò.

Come potrete vedere dalle simulazioni seguenti, appare chiaro che l'applicazione della tassa minima sul sacco di fr. 1.10 dovrebbe coprire agilmente i costi di smaltimento e quelli marginali di produzione e vendita del sacco medesimo. Appare invece più complicata la situazione per quanto concerne la copertura dei costi di gestione che dalle simulazioni effettuate a questo stadio si limita ad una copertura del 69.44%. Premesso quanto riferito qui sopra circa la provvisorietà dei dati di cui disponiamo attualmente, va considerato che la percentuale di copertura complessiva (costi di smaltimento, costi di gestione e scarti vegetali) si alza sino a ca. l'82% se si tiene conto degli incassi complessivi a fronte dei costi ipotizzati (l'ultima tabella qui esposta illustra meglio questa ipotesi).

La prima tabella che illustriamo qui di seguito espone i ricavi che si otterrebbero applicando una tassa minima di fr. 85.00 e una tassa individuale di fr. 7.00 (vedi art. 15 del Regolamento):

CASISTICA APPLICAZIONE DELLA TASSA BASE ECONOMIE DOMESTICHE			
Composizione economia domestiche (numero abitanti)	Unità	Tassa base (tassa minima fr. 85.00 + tassa individuale fr. 7.00)	Totale
1	965	fr. 92.00	fr. 88'780.00
2	874	fr. 99.00	fr. 86'526.00
3	439	fr. 106.00	fr. 46'534.00
4	401	fr. 113.00	fr. 45'313.00
5	144	fr. 120.00	fr. 17'280.00
6	32	fr. 120.00	fr. 3'840.00
7	7	fr. 120.00	fr. 840.00
8	1	fr. 120.00	fr. 120.00
9	0	fr. 120.00	fr. 0.00
10	0	fr. 120.00	fr. 0.00
11	1	fr. 120.00	fr. 120.00
Totali (unità, incasso)	2'864		fr. 289'353.00

Con il seguente grafico sono illustrate percentualmente le economie domestiche in funzione della loro composizione e quindi l'incidenza della tassa base sulla stratificazione della popolazione.



Come già indicato nel capitolo 7.2 da questo grafico si evince pure che in pratica per l'85.18% della popolazione composta dai nuclei familiari di 1, 2, 3 e 4 persone, l'impatto finanziario del nuovo regolamento (esclusi gli scarti vegetali) sarebbe quasi nullo con differenze rispetto al sistema attuale che oscillano da un aumento di fr. 33.00 annui ad una diminuzione di fr. 16.20 sempre annui.

Nella seconda tabella che segue sono esposti i ricavi che si otterrebbero applicando la medesima tassa minima e individuale alle altre categorie. Le categorie e le relative unità sono calcolate sulla base dei dati dell'annuario statistico ticinese 2017.

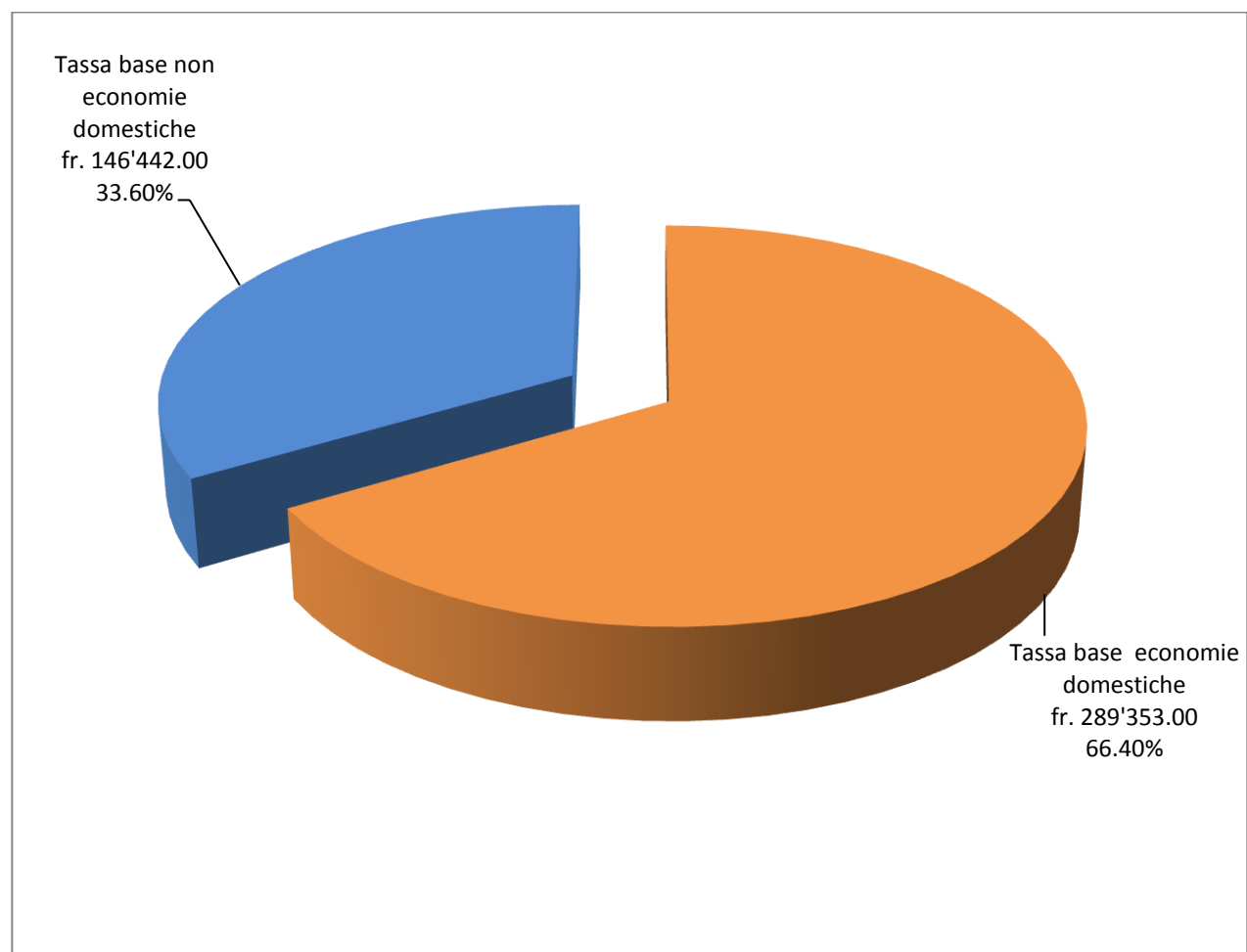
Nel corso del 2018, nella fase preparatoria all'introduzione del nuovo Regolamento, sarà indispensabile, come detto in apertura, allestire un sondaggio/censimento puntuale presso le singole attività così da disporre di dati certi e coerenti creando una banca dati specifica, che poi potrà essere aggiornata periodicamente in maniera semplice previa notifica degli utenti e/o grazie a puntuali controlli.

CASISTICA APPLICAZIONE DELLA TASSA BASE PER ALTRE CATEGORIE (NON ECONOMIE DOMESTICHE)				
Categorie *	Unità	Totale tassa base (tassa minima fr. 85.00)	Totale tassa individuale	Totale
Aziende	424	fr. 36'040.00	fr. 9'100.00	45'140.00
Esercizi pubblici	19	fr. 1'615.00	fr. 8'071.00	9'686.00
Alberghi, B&B e altri	12	fr. 1'020.00	fr. 5'474.00	6'494.00
Istituti di cura	6	fr. 6'000.00	fr. 0.00	6'000.00
Scuola media	1	fr. 1'000.00	fr. 0.00	1'000.00
Case sui monti	237	fr. 20'145.00	fr. 4'977.00	25'122.00
Case vacanza o sfitte	500	fr. 42'500.00	fr. 10'500.00	53'000.00
Totale				fr. 146'442.00

Queste due simulazioni ci permettono di determinare l'incasso totale prospettato:

Totale incasso taxa base economie domestiche e altre categorie	fr. 435'795.00
---	-----------------------

Nel seguente grafico è illustrata la suddivisione della taxa base sulle economie domestiche e le altre categorie.

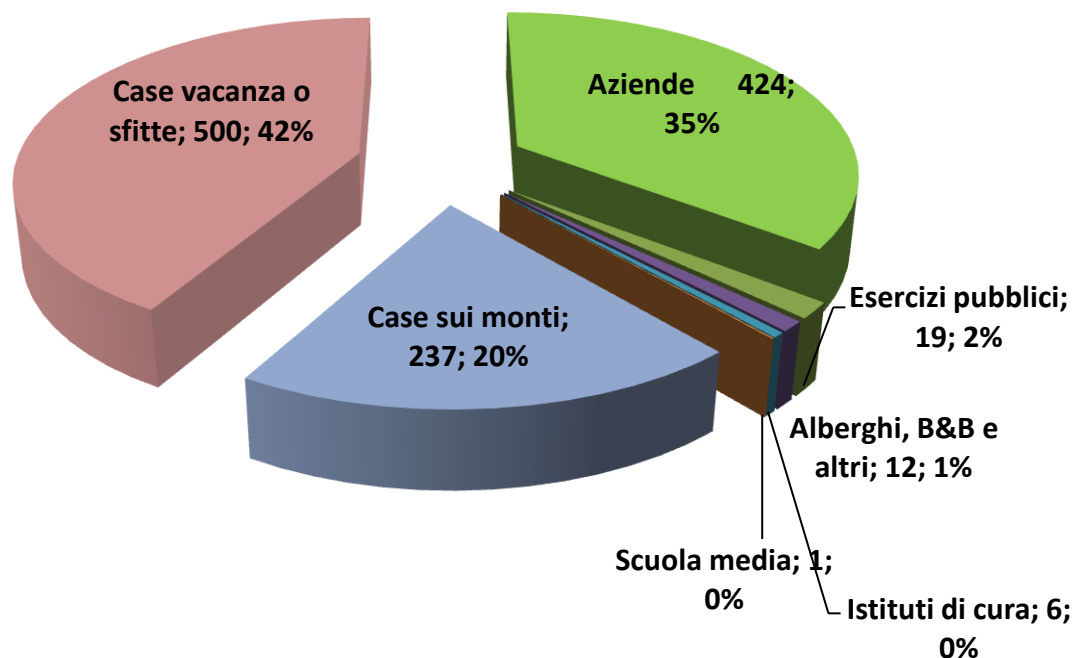


In ragione delle unità indicate nelle due proiezioni di cui sopra si può stimare il numero di sacchi utilizzati e il totale degli incassi, tenuto conto di una taxa sul sacco di fr. 1.10.

STIMA CONSUMO SACCHI 35L IN RELAZIONE ALLA CASISTICA DELLA TASSA BASE SULLE ECONOMIE DOMESTICHE				
Composizione economia domestiche	Unità	Sacchi per anno	costo sacco	Totale
1	965	52	fr. 1.10	55'198.00
2	874	68	fr. 1.10	65'375.00
3	439	84	fr. 1.10	40'563.60
4	401	100	fr. 1.10	44'100.00
5	144	116	fr. 1.10	18'374.40
6	32	132	fr. 1.10	4'646.40
7	7	148	fr. 1.10	1'139.60
8	1	164	fr. 1.10	180.40
9	0	180	fr. 1.10	0.00
10	0	196	fr. 1.10	0.00
11	1	212	fr. 1.10	233.20
Totale	2'864	1452		fr. 229'820.80

STIMA CONSUMO SACCHI 35L IN RELAZIONE ALLA CASISTICA DELLA TASSA BASE PER ALTRE CATEGORIE				
Categorie	Unità	Sacchi per anno	costo sacco	Totale
Istituti scolastici	1	260	fr. 1.10	286.00
Stabilimenti di cura e riposo	6	260	fr. 1.10	1'716.00
Altre attività	147	104	fr. 1.10	16'816.80
Negozi	32	104	fr. 1.10	3'660.80
Laboratori	11	104	fr. 1.10	1'258.40
Case sui monti	237	26	fr. 1.10	6'778.20
Utenti speciali	1	52	fr. 1.10	57.20
Uffici pubblici privati	55	104	fr. 1.10	6'292.00
Aziende industriali e commerciali	36	156	fr. 1.10	6'177.60
Esercizi pubblici	31	156	fr. 1.10	5'319.60
Tasse rifiuti diversi	1	52	fr. 1.10	57.20
Case vacanza o sfitte	500	26	fr. 1.10	14'300.00
Totale				fr. 62'719.80

Suddivisione in % delle categorie non economie domestiche



Dai dati sovraesposti è quindi possibile stimare i ricavi lordi come pure il tasso di copertura ipotetico dei costi complessivi:

Tassa sul sacco - copertura costi - metodo di calcolo smaltimento RSU con stima sacchi				
ACR - Tariffa/t smaltimento IVA compresa	Tonnellate prodotte nel 2016	Costo totale 2016 IVA compresa	Previsione costi di smaltimento con riduzione del 30% dei rifiuti	Esenzioni bambini 0-3 anni e incontinenti, eventuali condoni, abusi
fr. 183.60	1'540t	fr. 282'744.00	fr. 197'920.80	-fr. 10'000.00
RSU prodotti o ritirati dal comune senza tassa sul sacco fr. 10'000.00	Ricavo lordo (compresa commissione al venditore e costi produzione = 15 cts a sacco)	Ricavo netto (senza commissione al venditore e costi produzione = 15 cts a sacco)	Utile	Copertura percentuale
	fr. 282'540.60	fr. 244'012.34		
			fr. 46'091.54	123.29%

Un altro metodo per calcolare il tasso di copertura dei costi di smaltimento RSU è quello basato sulla produzione annua di rifiuti:

Tassa sul sacco - copertura costi - metodo di calcolo sulla base della produzione annua rifiuti				
Previsione rifiuti prodotti nel 2017 con tassa sul sacco sulla base del dato 2016		Esenzioni bambini 0-3 anni e incontinenti, eventuali condoni, abusi in tonnellate	RSU prodotti o ritirati dal comune senza tassa sul sacco in no. sacchi in tonnellate	Totale tonnellate sottoposte a tassa sul sacco
1078t		-45.45t	-45.45t	987.1t
Stima numero sacchi totale venduti (5 kg x sacco 35l)	Previsione costi di smaltimento con riduzione del 30% dei rifiuti fr. 183.60 x t	Ricavo netto (senza commissione al venditore e costi produzione = 15 cts a sacco)	Utile	Copertura percentuale
197'420	fr. 197'920.80	fr. 206'303.90	fr. 8'383.10	104.24%

Entrambi i metodi sovraesposti attesterebbero che la tassa minima di fr. 1.10 proposta dal CdS garantirebbe la copertura dei costi di smaltimento fatturati al Comune dall'ERS creando addirittura un piccolo margine.

Di seguito la tabella che espone la previsione del tasso di copertura dei costi di gestione dei rifiuti in funzione della tassa di base e quindi esclusi i costi di smaltimento coperti dalla tassa sul sacco.

Tassa base - copertura costi - metodo di calcolo sulla base dei costi di gestione 2016 senza smaltimento scarti vegetali				
Costi fissi di gestione senza costi scarti vegetali coperti dalla tassa base	Costi stipendi addetti ecocentro e raccolta rifiuti	Ricavi da tassa base	Deficit	Copertura percentuale
fr. 538'378.00	fr. 89'200.00	fr. 435'795.00	fr. 191'783.00	69.44%

Nella tabella non si tiene conto di possibili diminuzioni dei costi fissi in relazione alla diminuzione dei rifiuti prodotti, in quanto al momento non è appurabile l'eventuale riduzione dei giri di raccolta, inoltre, anche se questa sarà possibile, non sono da escludere maggiori oneri legati all'aumento dei numeri dei cassonetti e più in generale dei costi supplementari iniziali relativi al personale supplementare, come pure quelli correlati alla miglior dotazione dei satelliti e dell'ecocentro (vedi relative indicazioni nel messaggio). In buona sostanza, per ragioni pratiche a questo stadio si considerano compensati gli effetti della diminuzione dei rifiuti dai costi supplementari, negli anni a venire, sulla base dei dati di consuntivo si potrà meglio calibrare la tassa base.

Di seguito la tabella che simula i costi e i ricavi del servizio di raccolta degli scarti vegetali e il grado di copertura:

Scarti vegetali - copertura costi - metodo di calcolo sulla base dei costi di gestione ipotizzati con nuovo sistema di tassazione e nuova organizzazione		
Costi fissi di gestione piazza di compostaggio	Costi stipendi addetti piazza di compostaggio	q raccolti 2016
fr. 46'548.00	fr. 49'142.00	6200 q
Ricavi tassa al quintale di fr. 15.00 senza 10% scarti prodotti dal Comune	Deficit	Copertura percentuale
fr. 83'700.00	fr. 11'990.00	87.47%

Va osservato che la simulazione di cui sopra tiene conto di una produzione di scarti da parte del Comune stimata nel 10% del quantitativo di compostaggio ritirato e che quindi giustifica la copertura parziale dei costi dell'87.47%.

Inoltre, per quanto attiene ai costi, quelli di gestione della piazza sono indicati in funzione di quanto speso nel 2016, mentre per gli stipendi, l'importo è stato maggiorato

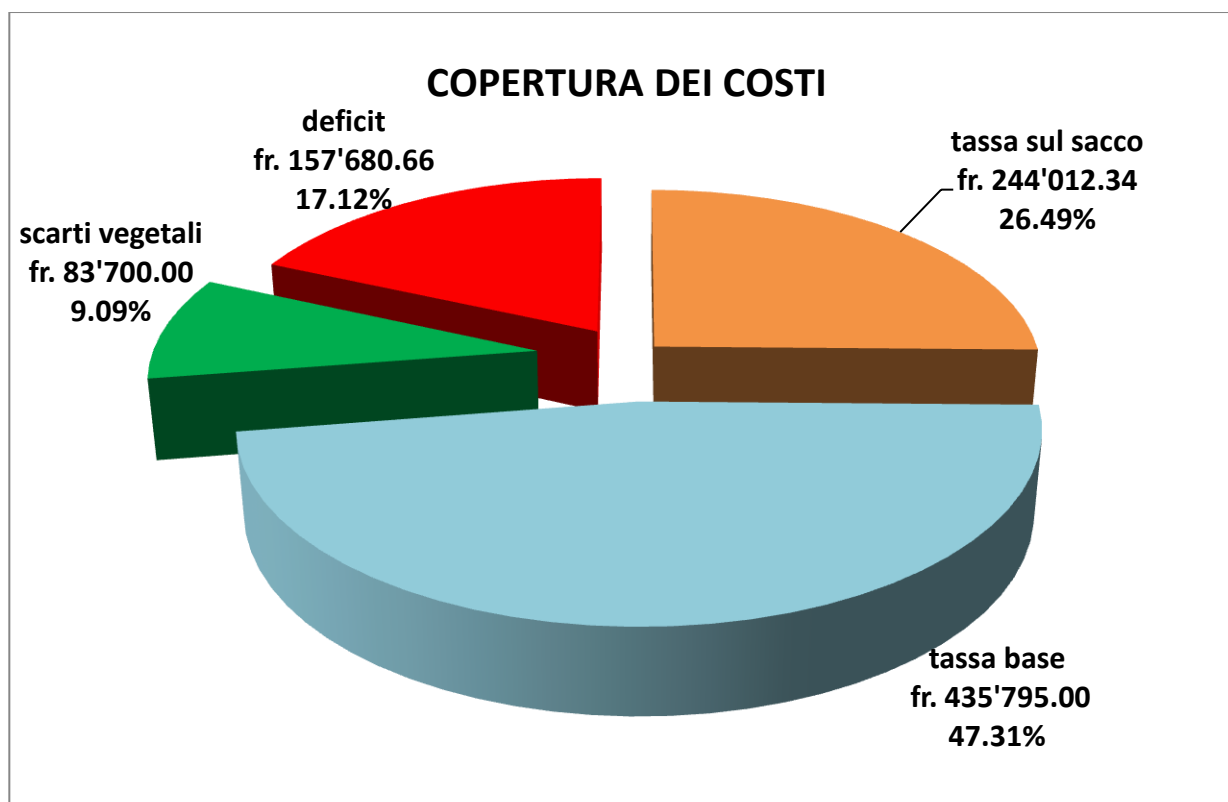
tenendo conto dell'ipotesi di disporre di un'unica piazza di compostaggio gestita da due addetti (vedi capitolo 7.3 precedente).

La tassa di fr. 15.00 al quintale ipotizzata è leggermente superiore a quella applicata dalla piazza di compostaggio privata Caiscio di fr. 13.50 al quintale. Ciò si giustifica in quanto i loro costi sono senza dubbio inferiori ai nostri in ragione delle quantità trattate e del fatto che non includono i trasporti che a noi vengono fatturati una volta che il materiale è stato triturato e quindi trasportato proprio al Caiscio che poi lo tratta ulteriormente, trasformandolo in Humus che poi rivende ai grossi consumatori.

Questa tariffa leggermente più cara dovrebbe peraltro spingere i grossi produttori di scarti vegetali, tra i quali senza dubbio i giardinieri professionisti, a consegnare i quantitativi ingenti direttamente al Caiscio e quindi non nella piazza comunale.

Da ultimo il calcolo enunciato in entrata che tiene conto dei costi complessivi del servizio e delle entrate ipotizzate con le tabelle di cui sopra che attesta **un grado di copertura complessivo dell'82.88%**.

fr. 921'188.00		costi complessivi
fr. 244'012.34	-	incasso tassa sul sacco
fr. 435'795.00	-	incasso tassa base
fr. 83'700.00	-	incasso scarti vegetali
fr. 157'680.66		17.12% parte coperta dalle imposte
Percentuale di copertura dei costi con le tasse causali: 82.88%		



I dati riportati nelle simulazioni indicate in questo capitolo sono suscettibili di cambiamenti imposti dall'esterno e influenzabili dalle abitudini degli utenti, **ma a nostro avviso rappresentano una solida base per impostare il sistema di tassazione iniziale e per determinare le forchette entro le quali determinare poi le tasse annuali**, ma come detto a più riprese e come previsto dalla Legge cantonale andranno attentamente calibrate di anno in anno, in ragione delle risultanze effettive che scaturiranno dai conti consuntivi. Ciò che oggi è importante è che le forchette proposte nel Regolamento permettano un necessario margine di manovra all'Esecutivo nello stabilire le singole tariffe mediante la relativa Ordinanza.

11. CONCLUSIONI

Il tema della tassa di causalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel nostro Comune, in Ticino e in tutta la Svizzera ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro nel corso degli ultimi anni.

La gestione dei rifiuti nel nostro Comune a partire dai due processi aggregativi ha subito cambiamenti importanti, vuoi per il sistema di raccolta adottato, vuoi per le modalità di smaltimento dei rifiuti medesimi, ma pure a seguito di un mutato e diverso approccio del cittadino, senza dubbio più cosciente della necessità di valorizzazione e rispetto delle risorse naturali. L'Esecutivo è convinto che tale virtuosismo e più in generale la consapevolezza della necessità di rispettare l'ambiente e le risorse naturali debbano giocoforza passare da una migliore e sostenibile gestione dei prodotti di scarto che tutti noi quotidianamente produciamo. Prodotti di scarto che la nostra società improntata al consumo non potrà mai eliminare, ma che grazie anche alla maggior consapevolezza delle persone e più in generale delle implicazioni ambientali che il nostro stile di vita genera, potrà certamente andare verso un processo di diminuzione e razionalizzazione alla fonte. Fenomeno questo che oggi si sta già manifestando nell'ambito del consumo di acqua potabile, per il quale appare evidente la maggiore consapevolezza dell'utente che porta ad una riduzione generale dei consumi.

Il Municipio sulla scorta della recente decisione della popolazione cantonale e comunale è certo che quanto accaduto solo pochi anni orsono nel 2010 con la bocciatura popolare della tassa sul sacco mediante referendum non si ripeterà e quindi ripropone qui la revisione generale del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti comprendente la tassa sul sacco, convinto che ciò permetterà di ridurre il carico ambientale e i costi particolarmente importanti che la raccolta e lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti comporta. Il Municipio si attiverà affinché si applichino delle misure per intensificare il riciclaggio (ed in particolare il compostaggio) per migliorare l'azione ecologica verso i suoi cittadini perché tutti ne possano trarre profitto.

Con questo messaggio siamo quindi a chiedere l'avallo della nuova regolamentazione indispensabile per introdurre la tassa sul sacco e la nuova organizzazione della gestione dei rifiuti.

Rinunciamo in questo ambito a chiedere dei crediti finanziari che si renderanno necessari per implementare la nuova organizzazione (si pensi ad esempio al materiale informativo e alla dotazione di una pesa della piazza di compostaggio del verde) in quanto senza dubbio questi investimenti potranno essere effettuati in delega dall'Esecutivo. Dopo un paio di anni d'introduzione della nuova organizzazione

contiamo di disporre di dati sufficienti per valutare eventuali cambiamenti e/o investimenti che permettano ulteriori miglioramenti dell'organizzazione e in quel caso senza dubbio coinvolgeremo nuovamente il Legislativo.

A titolo informativo vi comunichiamo che gli articoli sulle tariffe del Regolamento che siamo qui a presentare sono stati preventivamente sottoposti al Sorvegliante dei Prezzi Stefan Meierhans (Mister Prezzi), il quale li ha avallati. Inoltre, l'intero Regolamento è stato sottoposto preventivamente alla Sezione Enti Locali che ha pure dato il suo sostanziale avallo, riservandosi evidentemente di ratificarlo una volta approvato dal Legislativo. È pure stato coinvolto l'Ufficio cantonale dei rifiuti e dei siti inquinati che ci ha fornito utili informazioni di cui abbiamo tenuto conto nella stesura del Messaggio e del Regolamento in oggetto.

E' importante che questo Messaggio goda della massima attenzione e celerità nel suo esame e nella sua evasione, affinché qualora accettato possa crescere in giudicato entro l'inizio del prossimo anno, così da poter permettere all'Esecutivo e all'Amministrazione la stesura e pubblicazione della relativa Ordinanza e soprattutto compiere tutti i lavori preparatori citati in precedenza così che l'implementazione della nuova organizzazione possa essere effettiva a partire da gennaio 2019. In proposito va detto che il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adattare i regolamenti comunali alle nuove disposizioni della LALPAmb è stato fissato dal Consiglio di Stato al 30 giugno 2019. Ciò non toglie il fatto che per il nostro Comune si tratta di un cambiamento che comporterà un importante sforzo amministrativo e organizzativo che è bene iniziare appena possibile per poter raggiungere quanto prima la piena funzionalità del nuovo sistema. Va infatti considerato che questa nuova organizzazione non potrà che migliorare le finanze del Comune in quanto è evidente che l'attuale sistema poco causale grava per un'importante fetta della spesa sulle imposte ordinarie (un solo dato significativo in proposito è quello del costo complessivo lordo annuo attuale e verosimilmente anche futuro dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti che si attesta ad oltre fr. 900'000.00 equivalente a circa 7 punti percentuali di moltiplicatore d'imposta comunale – con il sistema vigente le imposte comunali coprono i costi con circa 3 punti percentuali di moltiplicatore d'imposta, mentre con quello proposto si

ridurrebbe a poco più di un punto percentuale). A nostro avviso è quindi importante e imperativo correggere questa distorsione quanto prima, con l'auspicio, qualora le altre condizioni quadro non ce lo impediscano, che l'aumento della copertura dei costi causali possa eventualmente permetterci di compensare la maggior entrata con l'abbassamento corrispondente del moltiplicatore.

Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per l'esame degli aspetti economici e alla Commissione delle petizioni e della legislazione per gli aspetti giuridici.

Siamo come sempre a disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Davide Conca

Ris. mun. no. 957 del 30 ottobre 2017
Allegato: - Regolamento



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 21/2017 concernente l'introduzione del nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Visto il rapporto della Commissione della Gestione del
Visto il rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del

D E C I D E:

1. E' approvato il nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio Municipale.
2. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Franz Meier

Il Segretario:
Davide Conca

Tesserete,



COMUNE DI CAPRIASCA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Tesserete, 30 ottobre 2017
Regolamento adottato dal Legislativo

Richiamate

Le seguenti norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 04 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (Ordinanza sui prodotti chimici – OPChim)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 05 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14. gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Le seguenti norme cantonali:

- Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 02 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 23 giugno 2004;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 01 luglio 1998
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)

- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive cantonali per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive cantonali per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

La seguente norma comunale:

- Il Regolamento comunale di Capriasca approvato dal Consiglio Comunale in data 26 settembre 2016.

Il Comune di Capriasca dispone quanto segue:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

- 1 Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità di raccolta dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca, nonché il relativo finanziamento.
- 2 Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le modalità di riscossione delle tasse.
- 3 Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi

- 1 La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- 2 Il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 3 Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

Art. 3 Competenza

- 1 Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale la gestione dei diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- 2 L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
- 3 Il Municipio può svolgere i suoi compiti in collaborazione con altri Comuni o affidando parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- 4 Il Municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione di ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e agricole. In questi casi gli utenti devono rivolgersi direttamente ai servizi pubblici e privati preposti, assumendosi i relativi costi.

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. Sono pure rifiuti urbani i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua; il contenuto dei cestini e i rifiuti delle scuole e degli uffici pubblici.

Sono considerati rifiuti urbani:

- a) rifiuti solidi urbani: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) rifiuti solidi urbani ingombranti: sono rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;

- c) raccolte separate: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
 - d) gli scarti vegetali provenienti da giardini e dalle economie domestiche
2. Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
 3. Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Compiti del Comune

- 1 Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile, coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
- 2 Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- 3 Organizza, sulla scorta della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale.
- 4 Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- 5 Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini dell'usato, campagne contro il "littering", azioni nelle scuole e simili.
- 6 Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici (RSU) o di altro tipo.
- 7 Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile, il compostaggio individuale e promuove l'organizzazione di una filiera per la valorizzazione di questi rifiuti.

Art. 6 Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti

- 1 I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
- 2 Le raccolte separate vanno consegnate nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mischiate tra di loro o con altri rifiuti.

- 3 Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di specifiche disposizioni tecniche, o direttamente presso un'impresa autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
- 4 I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a proprie spese, secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.
- 5 I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 6 In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore, in grado di smaltire idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati, dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta.
- 7 È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare rifiuti di ogni natura (littering) così come l'incenerimento degli stessi.
- 8 Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
- 9 Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.
- 10 Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta per i rifiuti separati siano colmi, l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o presso gli ecocentri del Comune.

II. Organizzazione della raccolta

Art. 7 Raccolta dei rifiuti urbani

- 1 Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.
- 2 Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, nonché per ragioni organizzative e gestionali del servizio, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
- 3 Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.

- 4 Nelle zone munite di contenitori centralizzati di raccolta per i rifiuti urbani il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
- 5 Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori o punti di raccolta di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- 6 Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e agli Ecocentri. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo degli Ecocentri e dei piccoli centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna dei rifiuti solidi urbani ingombranti.
- 7 I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi particolari o di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 8 Scarti vegetali e biomasse

- 1 I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio decentralizzato degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati secondo le direttive del Municipio.
- 2 Possono essere consegnati, tramite il servizio di raccolta o la piazza di raccolta comunale, unicamente i seguenti tipi di scarti vegetali: legname proveniente dal taglio d'alberi e dal giardinaggio, fogliame e erba. È vietato consegnare scarti organici di cucina o neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.
- 3 Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza, il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

Art. 9 Utenti autorizzati

- 1 Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o con sede a Capriasca.
- 2 I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi e queste infrastrutture.

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

- 1 I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere esposti unicamente negli imballaggi e con le modalità autorizzate.
- 2 Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di acquisto, di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3 Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti i cui costi di acquisto e manutenzione sono a carico dei privati. A fronte di particolari situazioni, il Municipio può ordinare la posa di ulteriori contenitori.

- 4 Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio di raccolta.
- 5 I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- 1 I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:
 - apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
 - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
 - veicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
 - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria; le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
 - sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
 - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - gli pneumatici;
 - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
 - le emulsioni e le miscele bituminose;
 - i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
 - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
- 2 I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti di raccolta.

- 3 In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

- 1 I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
- 2 Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, comunali e consortili.
- 3 Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Manifestazioni ed eventi organizzati sul suolo pubblico

- 1 Per manifestazioni ed eventi organizzati sul suolo pubblico che necessitano dell'autorizzazione, il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.

Si chiede inoltre all'organizzatore di separare correttamente i rifiuti per tipologie come prescritto dall'art. 4.

III. Tasse di utilizzazione

Art. 14 Prelievo delle tasse

- 1 Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani, degli scarti vegetali e dei rifiuti ingombranti smaltiti. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi.
- 2 La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni decise dal Municipio.
- 3 La tassa base annua serve al finanziamento dei costi fissi di gestione, segnatamente: raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate, amministrazione, personale, informazione, investimenti, sensibilizzazione e per altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 4 La tassa base è composta da una tassa minima uguale per ogni categoria di utente e da una tassa individuale determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente.
- 5 Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Capriasca, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie (ad esclusione di quelli citati all'art. 15 cpv. 3 lett. a) proprietari capriaschesi di casa primaria e secondaria). L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

- 6 Il Municipio può fatturare la tassa base al proprietario dell'immobile o, in alternativa, all'inquilino; immobili o unità abitative sfitte e/o inabitate sono soggette alla tassa base.
- 7 La tassa base è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale, dell'immobile stesso.
- 8 In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non sarà rifusa al precedente proprietario, nemmeno prorata e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. E' emessa la tassa prorata nei casi in cui la mutazione di proprietà avviene prima della sua emissione.
- 9 La tassa sul quantitativo è determinata, entro i limiti stabiliti dal Cantone, in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- 10 La tassa sul quantitativo è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- 11 I costi per la raccolta e lo smaltimento dei residui di scopatura e di pulizia generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua; cestini, rifiuti delle scuole e uffici pubblici ecc. sono da coprire mediante le imposte.
- 12 Il Municipio disciplina tramite Ordinanza l'esenzione, tutto o in parte, della tassa base come pure la concessione di altre facilitazioni quali l'attribuzione di un numero congruo gratuito di sacchi ufficiali a nuclei famigliari con figli piccoli o con persone incontinenti.

Art. 15 Ammontare della tassa di base

- 1 Tutte le tasse di seguito sono indicate senza IVA, la quale va quindi aggiunta;
- 2 La tassa minima è stabilita tra fr. 70.-- e fr. 120.-- annui.
- 3 La tassa individuale è stabilita tra fr. 5.-- e fr. 15.-- per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:
 - a) Economia domestica:
 - residenza primaria: ogni persona = 1 abitante (fino a nuclei di 5 persone, in seguito e quindi a partire da nuclei di 6 persone ulteriori tasse individuali non sono conteggiate)
 - residenze secondarie: ogni posto letto= 1 abitante equivalente
 - In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.
 - b) Strutture alberghiere e paralberghiere, affittacamere, esercizi pubblici, campeggi e simili:
 - ogni posto interno = 1 abitante equivalente
 - ogni posto esterno = 1 abitante equivalente
 - ogni posto letto = 1 abitante equivalente
 - se dotati di posti interni e esterni: per ogni posto interno =1 abitante equivalente + per ogni due posti esterni = 1 abitante equivalente

- ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
 - roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente.
- c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,...:
- ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica.
- Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica.
- d) Depositi e magazzini a sé stanti
- fino a 100 mq di superficie utile = 10 abitanti equivalenti
 - per ogni 50 mq di superficie utile in più = 10 abitanti equivalenti
- e) Istituti scolastici non comunali, scuole private, istituti di cura e simili o altri casi non contemplati alle lettere precedenti:
- decisa di volta in volta dal Municipio da un minimo di fr. 200.00 ad un massimo di fr. 2'000.00

Art. 16 Ammontare delle tasse causali

- 1 Il Municipio determina, mediante specifica Ordinanza, le tasse causali (IVA inclusa) per le seguenti categorie, conformemente agli importi prescritti dall'art. 18b cpvv. 2 e 3 LALPAmb.
- 2 Scarti vegetali
 - tassa per consegna alla piazza di compostaggio, da fr. 13.00 a fr 20.00 al quintale

La consegna di quantitativi diversi sarà fatturata proporzionalmente al costo unitario al quintale sopra indicato.

Il Municipio, si riserva in via di Ordinanza di obbligare i grossi produttori di scarti vegetali, ad esempio i giardinieri professionisti, a consegnarli direttamente presso l'impianto di compostaggio designato dal Municipio o altro centro scelto dall'utente.
- 3 Rifiuti ingombranti
 - Piccole quantità di ingombranti fino a 1 mc: gratuito
 - medie quantità di ingombranti da 1 mc a 2 mc: da fr. 5.-- a fr. 10.--.
 - grandi quantità di ingombranti, superiori a 2 mc, fatturati secondo il costo reale applicato dalla ditta designata dal Municipio alla raccolta o altra ditta scelta dall'utente.

Art. 17 Determinazione delle tasse

1. Le tasse sono calcolate in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi per la gestione dei rifiuti del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini. Il Municipio adegua periodicamente, tramite Ordinanza, le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.
2. La tassa secondo i criteri stabiliti all'art. 15 è determinata, per le economie domestiche, tenuto conto dello stato al 30 novembre dell'anno dell'imposizione. Per tutte le altre categorie, la tassa è determinata tenuto conto dello stato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'imposizione.

Art. 18 Procedura d'incasso

- 1 La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica. A decorrere da questo termine è calcolato un interesse di mora pari a quello applicato nel caso del pagamento tardivo delle imposte comunali.
- 2 Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.
- 3 In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora.

Art. 19 Rimedi di diritto

- 1 Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
- 2 Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.
- 3 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

IV. Norme esecutive finali

Art. 20 Salvaguardia dell'area pubblica (littering)

- 1 È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica (littering).
- 2 In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
 - sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
 - imballaggi per cibo o bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
 - riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
 - sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
- 3 E' vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc.
- 4 Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

- 5 La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento dello scopo.

Art. 21 Provvedimenti e misure d'esecuzione

- 1 Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento.
Esso esercita inoltre le competenze previste dagli articoli 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e in generale è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- 2 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 3 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 4 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- 5 Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

Art. 22 Sanzioni

- 1 Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.
- 2 L'ammontare della multa è stabilito a seconda della gravità dell'infrazione fino ad un massimo di Fr. 10'000.-- conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale, riservate le Leggi speciali.

Art. 23 Basi legali

- 1 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti e applicabili al caso.
- 2 Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro in ossequio alle disposizioni vigenti.

Art. 24 Entrata in vigore

- 1 Dopo l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni, il Municipio fissa tramite Ordinanza l'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2 Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. xx del xx xxxxxxxx. xxxx

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

Davide Conca

Gli Scrutatori:

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato esposto agli albi comunali, a norma di Legge, per 45 giorni (art. 75 LOC), dal xx xxxxxxxxxxxx xxxx

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Andrea Pellegrinelli

Davide Conca

Questo regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione